



COMUNE DI PIOLTELLO
- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Gestione servizi cimiteriali e fornitura e posa
lastre di marmo – durata 24 mesi**
CIG 83020024C7

DUVRI

documento unico di individuazione dei rischi e misure
adottate per eliminare le interferenze

(Artt. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. ENTE APPALTANTE**
- 3. IMPRESA APPALTATRICE**
- 4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO**
- 5. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE**
- 6. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, DELLE INTERFERENZE E DELLE MISURE DI SICUREZZA**
- 7. COSTI DELLA SICUREZZA**
- 8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**
- 9. INDICAZIONI RISCHIO COVID-19**

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

- Secondo tale articolo al comma 3: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”*.

- Secondo la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 “Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.” (GU n. 64 del 15-3-2008): *“...Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenze, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.”*

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- in caso di subappalto, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- attuano misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall'attività oggetto dell'appalto agli utenti dei cimiteri.

Prima dell'affidamento del servizio si provvederà:

- a verificare l' idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice;
e in caso di subappalto
- delle imprese subappaltatrici;
- del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice;
- dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale o fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

2. ENTE APPALTANTE

Ente	Comune di Pioltello
Datore di lavoro	Arch. Nicola Lesage
Settore	Cimiteri

Indirizzo	Via Cattaneo n. 1
Telefono	02/92.366.421
Fax	02/92.161.258
E-Mail	protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
Sito Internet	www.comune.pioltello.mi.it

3. IMPRESA APPALTATRICE

Ragione Sociale	
E-Mail	
Partita Iva	
Codice Fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	

Sede Legale

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

Uffici

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

Figure professionali

Datore di lavoro	
Direttore Tecnico	
Responsabile	
RLS	
RSPP	
Medico competente	

Personale dell'Impresa

Matricola	Nominativo	Mansione

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione dei due cimiteri comunali e la fornitura e posa delle lastre di marmo:

- Cimitero di Pioltello situato in via F. Morvillo
- Cimitero di Limite situato in via Dante

Le attività comprese nell'appalto sono:

a) per la gestione dei servizi cimiteriali

1. custodia e sorveglianza
2. operazioni cimiteriali
3. organizzazione dei servizi
4. servizio di pulizia;
5. raccolta, riduzione e conferimento rifiuti
6. manutenzione del verde
7. manutenzione ordinaria
8. illuminazione votiva

b) Forniture e posa di lastre di marmo

Custodia e sorveglianza

L'Appaltatore ha la responsabilità della custodia del cimitero. A tal fine, deve organizzare il servizio in modo da assicurare le seguenti attività:

- accettazione e registrazione salme/resti in ingresso/uscita/transito
- tenuta registri cimiteriali
- presidio e sorveglianza
- reperibilità
- apertura e chiusura del cimitero
- gestione spazi per il commiato
- custodia dei beni
- controllo del decoro

Operazioni cimiteriali

- inumazione
- tumulazione
- collocazione resti ossei/ceneri in ossario comune/cinerario comune
- dispersione ceneri (nelle aree appositamente dedicate)
- esumazione ordinaria/straordinaria
- estumulazione ordinaria/straordinaria
- ripristini igienici
- traslazioni/trasferimenti da effettuare all'interno dei cimiteri o tra i due cimiteri comunali e comunque non fuori del territorio comunale;

Fornitura e posa lastre di marmo per copertura sepoltura (loculi - cellette)

5. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

In caso di subappalto o, comunque, nel caso di compresenza di più imprese, si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei cimiteri, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento. Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori. Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze non fossero più da considerarsi sicure. La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Sospensione del servizio

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ovvero il Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

6. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, DELLE INTERFERENZE E DELLE MISURE DI SICUREZZA

Per quanto attiene alla descrizione dettagliata delle singole attività si fa riferimento al capitolato d'appalto.

Attività	Possibilità rischi interferenze	Misure di sicurezza
Inumazione	Pericoli di caduta nella fossa e cedimento del terreno	Posizionamenti di sistema di protezione/delimitatori
Esumazioni/escavazione fosse con mezzo meccanico	Pericoli di caduta nella fossa e cedimento del terreno, rischio di contatto con parti mobili di macchine	Segnalare e perimetrare le zone di intervento e vietare l'accesso nelle aree di esecuzione del lavoro
Apertura e chiusura di tombe/loculi a tumulazione stoccaggio temporaneo materiali strumenti rifiuti ed eventuali disinfestazioni	Urto, cadute, inciampo, rischio caduta materiali dall'alto, rischio biologico, rischio chimico	Delimitazione dell'area interessata da tale attività con idonea recinzione e segnaletica, atte ad impedire l'accesso da parte degli utenti
Transito dei mezzi mobili (macchine operatrici o automezzi)	Rischio di investimento per la presenza e/o transito di automezzi necessari per le lavorazioni	Mantenere una velocità tale da non risultare di pericolo per le presone presenti o gli altri automezzi (procedere a passo d'uomo); quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità) farsi coadiuvare da un collega
Potenziale rischio di contatto con agenti biologici (in occasione di esumazioni, estumulazioni, ecc.)	Rischio di esposizione ad agenti biologici	Delimitazione dell'area interessata, richiedere adeguato presidio sino alla conclusione delle attività. Richiesta di vaccinazione antitetanica a tutti gli operatori impiegati nel servizio
Lavori di manutenzione ordinaria di fabbricati ed impianti	Interferenze di transito con dipendenti comunali o pubblico esterno	Delimitazione dell'area interessata, richiedere adeguato presidio sino alla conclusione delle attività.
Fornitura e posa lastre di marmo	Urto, cadute, inciampo, rischio caduta materiali dall'alto,	Delimitazione dell'area interessata da tale attività con idonea recinzione e segnaletica, atte ad impedire l'accesso da parte degli

7. COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: *“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”*.

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti alle interferenze per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi nell'area cimiteriale di proprietà comunale;
- delle procedure contenute nell'eventuale Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: **€ 2.520,00** per tutta la durata dell'appalto (**24 mesi**).

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

segnalazione temporanea con transenne o paletti alt. cm. 90 con base metallica mm. 300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco rosso, compresa la segnaletica di pericolo e divieto;

fornitura e posa di delimitatori delle zone interessate dalle lavorazioni, compresa segnaletica e avvisi;

recinzione di cantiere per creazione vialetti;

disposizione di protezione individuale

Cassetta di pronto soccorso conforme al D.M. 388/2003

8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

TIPO ATTIVITA'

Guanti (protezione da rischi meccanici) movimentazione materiale, lavorazioni manuali, utilizzo d'utensili e attrezzature;

Guanti (per operazioni cimiteriali) attività di esumazione, inumazione, tumulazione

Scarpe infortunistiche tutte le attività svolte nel cimitero

Elmetto movimentazione carichi sospesi

Visiera facciale durante le fasi di demolizione muretti

Inseri auricolari attività svolte con attrezzature con motore a scoppio e per l'utilizzo del martello demolitore elettrico e del flessibile

Maschere in tutte le attività cimiteriali, durante la demolizione di manufatti edili

Grembiuli in tutte le operazioni cimiteriali

Tute usa e getta per le operazioni di esumazione, inumazione, tumulazione

Imbracature nell'utilizzo dell'elevatore e del cestello

9. INDICAZIONI RISCHIO COVID-19

Il Ministero della Salute ha emanato la circolare 2 maggio 2020, n. 15280 recante “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione” (Revisione post D.P.C.M. 26 aprile 2020).

1. Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, bisognerebbe prevedere che l'arrivo di trasporti funebri in cimitero debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l'obiettivo di minimizzare l'assembramento di persone, derivante da diverse sepolture.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza.

3. L'esecuzione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; **esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.**

4. In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario.

5. Andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione.

6. L'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.

7. Nel registro cimiteriale di cui all'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice “Y” (ypsilon).

8. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica “Y” di cui al comma precedente se eseguite prima di 24 mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.

9. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.

Il committente data

L'appaltatore data

Eventuali subappaltatori data

